



Ordinanza sui sistemi d'informazione militari (OSIM)

Modifica del 10 gennaio 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 2009¹ sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 2008² sui sistemi d'informazione militari (LSIM);
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995³ (LM);
visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002⁴ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l'articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale (LPers),

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 5 capoversi 1 e 3–9, 62 capoverso 2, 64, frase introduttiva, e 70I capoverso 2 «Stato maggiore di condotta dell'esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».

² Negli articoli 15 capoverso 2, 18, 20 capoverso 2, 22, 23, 25 capoverso 2, 27 e 28 «Stato maggiore dell'esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».

³ Negli articoli 30 capoverso 2, 32 e 33 capoverso 1 «Forze terrestri» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».

- 1 RS 510.911
- 2 RS 510.91
- 3 RS 510.10
- 4 RS 520.1
- 5 RS 172.220.1

⁴ Negli articoli 34b, 34d e 34e «CC SWISSINT» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».

⁵ Negli articoli 50, 53 capoverso 2, 55 e 56 capoverso 1 «BAC» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Aggruppamento Difesa».

⁶ Negli articoli 72i capoverso 2, 72i^{ter} e 72i^{quater} capoverso 2 «UCMSE» è sostituito con «Aggruppamento Difesa».

Art. 1, frase introduttiva e lett. d

La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in particolare in seno all'esercito e all'amministrazione militare, da parte di:

- d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari o per il DDPS.

Art. 2, rubrica e cpv. 2

Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione e rete integrata di sistemi d'informazione

² La rete integrata di sistemi d'informazione di cui all'articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d'informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d'informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest'ultimi e i sistemi d'informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.

Inserire gli art. 2a e 2b prima del titolo del capitolo 2

Art. 2a Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa
(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i sistemi d'informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa, il detentore delle collezioni di dati e l'organo federale responsabile della protezione dei dati è di volta in volta l'unità amministrativa indicata nell'allegato 1.

Art. 2b Raggruppamento tecnico dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa
(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)

Più sistemi d'informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:

- a. sono gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa o da un'unità amministrativa subordinata all'Aggruppamento Difesa;
- b. per tutti i sistemi d'informazione interessati, il detentore delle collezioni di dati e l'organo federale responsabile della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa;
- c. per ogni singolo sistema d'informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un'estensione dell'entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d'accesso; e
- d. per ogni sistema d'informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.

Titolo prima dell'art. 3

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale

Sezione 1:

Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile

Art. 3 cpv. 1 lett. a

¹ La Confederazione assume i costi:

- a. della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA);

Art. 4 **Dati**
(art. 14 LSIM)

¹ I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell'allegato 1a.

² I dati secondo l'allegato 1a numeri 1.8 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.

³ Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.

⁴ L'Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell'allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno:

- a. sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
- b. impartiscono istruzioni;

- c. partecipano a istruzioni;
- d. esercitano la funzione di contabile.

Art. 5 cpv. 1^{bis}

^{1bis} In quanto organo competente dell'amministrazione militare secondo l'articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 1997⁶ sulle armi (LArm), l'Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire dal sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

Art. 6, rubrica

Dati
(art. 26 LSIM)

Art. 7 lett. j

L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso:

- j. il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;

Art. 10a Sistema d'informazione di medicina aeronautica
(art. 44 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA) sono indicati nell'allegato 5a.

Art. 15 cpv. 1

¹ Il Sistema d'informazione Contatti all'estero (OpenRID) serve alla procedura d'autorizzazione per tutti i contatti all'estero di persone secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 giugno 2009⁷ sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all'organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.

Art. 17 Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.

⁶ RS 514.54
⁷ RS 510.215

Art. 34 Conservazione dei dati

I dati dell'IPont sono conservati per dieci anni a decorrere dal rilevamento.

Art. 34a Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero (HYDRA).

Titolo prima dell'art. 35

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta

Sezione 1: Sistemi d'informazione per la condotta secondo la LSIM

Art. 37 Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi
(art. 86 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell'allegato 16.

Art. 38, rubrica, cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 3, frase introduttiva e lett. c

Sistema d'informazione per la gestione delle competenze
(art. 92 LSIM)

¹ I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell'allegato 17.

² I dati per l'ISKM possono essere raccolti, tramite un'interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:

³ I dati dell'ISKM sono resi accessibili:

- c. agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti legali.

Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47)

Abrogata

Art. 48 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} *Concerne soltanto il testo francese*

² L'Aggruppamento Difesa gestisce l'AIS.

Art. 51 cpv. 1

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili:

- a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 1–27 dell'allegato 23;
- b. alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell'AIS di cui ai numeri 28–32 dell'allegato 23;
- c. al «Sistema d'informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati dell'AIS di cui al numero 1 dell'allegato 33c;
- d. al sistema d'informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati dell'AIS di cui al numero 1 dell'allegato 33d.

Art. 57a Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l'istruzione o un impiego.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.

Art. 57b Dati

I dati contenuti nel MDS sono indicati nell'allegato 24a.

Art. 57c, frase introduttiva

I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:

Art. 57d, frase introduttiva e lett. a

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti:

- a. ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell'esercito per l'eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);

Art. 57e Conservazione dei dati

I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.

Titolo prima dell'art. 58

Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione

Sezione 1: Sistemi d'informazione per l'istruzione secondo la LSIM

Art. 58

Concerne soltanto il testo francese

Art. 59 Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione
(art. 128 LSIM)

¹ I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell'allegato 26.

² I dati per l'LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016⁸ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione, nella misura in cui ciò è previsto nell'allegato 26.

Inserire prima del titolo della sezione 2 del capitolo 4

Art. 61a Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

I dati contenuti nel Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR Expert) sono indicati nell'allegato 28a.

Art. 62 cpv. 1

¹ Il Sistema d'informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione, all'analisi dei risultati della formazione e all'organizzazione degli esami.

Art. 65 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b, e 2 lett. a

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISFA agli organi e alle persone:

b. competenti per il coordinamento degli esami per i singoli moduli.

² I dati dell'ISFA sono comunicati:

a. agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l'adempimento con successo dei singoli moduli;

Art. 66 Conservazione dei dati

I dati dell'ISFA sono conservati per cinque anni a decorrere dal rilevamento.

Capitolo 4, sezioni 3 e 4 (art. 66a–66j)

Abrogate

Titolo prima dell'art. 67

Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza

Sezione 1: Sistemi d'informazione di sicurezza secondo la LSIM

Art. 67 cpv. 2

² I dati del sistema SIBAD indicati nel seguito sono comunicati ai sistemi d'informazione seguenti:

- a. al sistema FABIS: i dati secondo l'allegato 33c numero 2;
- b. al sistema MIL PLATTFORM: i dati secondo l'allegato 33d numero 2.

Art. 68 Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale
(art. 152 LSIM)

¹ I dati personali contenuti nel Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO) e raccolti dal sistema SIBAD sono indicati nell'allegato 31 numeri 1–16; i dati aziendali contenuti nell'ISKO sono indicati nell'allegato 31 numeri 17–50.

² Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all'incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l'identificazione della persona interessata secondo l'allegato 31 numeri 1–10.

Art. 69 cpv. 2

² Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l'identificazione della persona interessata secondo l'allegato 32 numeri 1–10.

Inserire prima del titolo della sezione 2 del capitolo 5

Art. 70^{bis} Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare
(art. 167a LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS) sono indicati nell'allegato 33^{bis}.

Art. 70a Scopo e organo responsabile

¹ Il Sistema elettronico d'allarme (e-Alarm) serve a chiamare in servizio i membri di stati maggiori di crisi e i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce l'e-Alarm.

Art. 70b Dati

I dati contenuti nell'e-Alarm sono indicati nell'allegato 33a.

Art. 70c, frase introduttiva

Le persone responsabili dell'e-Alarm raccolgono i dati:

Art. 70d, frase introduttiva

I dati dell'e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:

Art. 70e, frase introduttiva

I dati registrati nell'e-Alarm sono conservati al massimo sino:

Art. 70f cpv. 2

² L'Aggruppamento Difesa gestisce l'HARAM.

Art. 70l cpv. 1

¹ Il sistema FABIS serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per gli scopi seguenti:

- a. identificazione e individuazione biometriche delle persone;
- b. controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell'accesso al sistema FABIS.

Art. 70n Raccolta dei dati

I dati del sistema FABIS sono raccolti:

- a. presso le persone autorizzate ad accedere al sistema FABIS;
- b. presso i comandi militari;
- c. presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
- d. dal sistema AIS: i dati secondo l'allegato 33c numero 1;
- e. dal sistema SIBAD: i dati secondo l'allegato 33c numero 2.

Art. 70o Comunicazione dei dati

I dati del sistema FABIS sono resi accessibili tramite un gruppo d'utenza chiuso:

- a. ai collaboratori competenti per l'esercizio tecnico del sistema FABIS;
- b. ai collaboratori competenti per l'amministrazione degli utenti del sistema FABIS, il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e il controllo dell'accesso.

Art. 70p Conservazione dei dati

¹ I dati secondo l'allegato 33c numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso della persona interessata.

² I dati secondo l'allegato 33c numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

Inserire la sezione 5 (art. 70q–70u) prima del titolo del capitolo 6

Sezione 5: Sistema MIL PLATTFORM*Art. 70q* Scopo e organo responsabile

¹ Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell'esercito come sistema d'informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l'adempimento dei compiti seguenti:

- a. identificazione e individuazione biometriche delle persone;
- b. controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM.

² L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.

Art. 70r Dati

I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell'allegato 33d.

Art. 70s Raccolta dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:

- a. presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
- b. presso i comandi militari;
- c. presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
- d. dal sistema AIS: i dati secondo l'allegato 33d numero 1;
- e. dal sistema SIBAD: i dati secondo l'allegato 33d numero 2.

Art. 70t Comunicazione dei dati

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d'utenza chiuso:

- a. ai collaboratori competenti per l'esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
- b. ai collaboratori competenti per l'amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e il controllo dell'accesso.

Art. 70u Conservazione dei dati

¹ I dati secondo l'allegato 33d numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell'autorizzazione d'accesso della persona interessata.

² I dati secondo l'allegato 33d numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

Titolo prima dell'art. 71

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione

Sezione 1: Altri sistemi d'informazione secondo la LSIM

Art. 71

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 72

Concerne soltanto il testo tedesco

Inserire gli art. 72^{bis} e 72^{ter} prima del titolo della sezione 2 del capitolo 6

Art. 72^{bis} Sistema PSN
(art. 179c LSIM)

¹ I dati personali contenuti nel sistema PSN sono indicati nell'allegato 35^{bis}.

² Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d'informazione militari e i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm.

³ La raccolta di dati secondo l'articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm.

⁴ Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l'adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:

- a. all'Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d'informazione secondo l'articolo 32a LArm;
- b. al PISA tramite un'interfaccia: le comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm.

Art. 72^{ter} Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società
(art. 179i LSIM)

I dati personali contenuti nel sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) sono indicati nell'allegato 35^{ter}.

*Titolo prima dell'art. 72a***Sezione 2: Sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto***Art. 72a cpv. 1 e 2*

¹ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

² L'Aggruppamento Difesa gestisce il CT-SPA.

Art. 72b Dati

I dati personali contenuti nel CT-SPA sono indicati nell'allegato 35a.

Art. 72c, frase introduttiva

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il CT-SPA presso:

Art. 72d Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa comunica ai fornitori e all'ufficio della circolazione competente i dati personali e i dati relativi ai veicoli necessari per l'immatricolazione conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

*Capitolo 6, sezioni 3 e 4 (art. 72f–72g^{sexies})**Abrogate**Art. 72h*

Concerne soltanto il testo francese

*Capitolo 7 (art. 73)**Abrogato*

II

¹ L'ex allegato 1 diventa l'allegato 1a ed è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1, 28a, 33^{bis} (*inserire prima dell'allegato 33a*), 33d, 35^{bis} e 35^{ter} (*inserire gli allegati 35^{bis} e 35^{ter} prima dell'allegato 35a*) secondo la versione qui annessa.

³ Gli allegati 2, 3, 7, 10, 26, 31, 33c, 34 e 35f sono sostituiti dalla versione qui annessa.

⁴ Gli allegati 5a, 8, 9, 16, 17, 19, 24a, 29, 30, 33 e 33a sono modificati secondo la versione qui annessa.

⁵ Gli allegati 21a, 29a, 29b, 35b e 35c sono abrogati.

III

L'ordinanza del 5 dicembre 2003⁹ sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 13 e 40a–40e nonché allegato 1

Abrogati

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

10 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ RS 520.11

Allegato 1
(art. 2a)

Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

Sistema d'informazione		Disposizioni LSIM/OSIM	Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati
PISA	Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile	Art. 12–17 LSIM, art. 3–5 OSIM, allegato 1a OSIM	Comando Istruzione (Cdo Istr)
ITR	Sistema d'informazione per il reclutamento	Art. 18–23 LSIM, art. 8 OSIM, allegato 3 OSIM	Cdo Istr
EAAD	Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccoamento d'esplorazione dell'esercito	Art. 48–53 LSIM, art. 11 OSIM, allegato 6 OSIM	Comando Operazioni (Cdo Op)
IPV	Sistema d'informazione Personale Difesa	Art. 60–65 LSIM, art. 13 OSIM, allegato 8 OSIM	Stato maggiore dell'esercito (SM Es)
PERAUS	Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero	Art. 66–71 LSIM, art. 14 OSIM, allegato 9 OSIM	Cdo Op
OpenRID	Sistema d'informazione Contatti all'estero	Art. 15–19 OSIM, allegato 10 OSIM	SM Es
IHMR	Sistema d'informazione Sminamento a scopo umanitario	Art. 20–24 OSIM, allegato 11 OSIM	SM Es
IVE	Sistema d'informazione Impieghi di verifica	Art. 25–29 OSIM, allegato 12 OSIM	SM Es
IPont	Sistema d'informazione Pontonieri	Art. 30–34 OSIM, allegato 13 OSIM	Cdo Op
HYDRA	Sistema d'informazione Amministrazione degli impieghi all'estero	Art. 34a–34f OSIM, allegato 13a OSIM	Cdo Op
MIL Office	Sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi	Art. 84–89 LSIM, art. 37 OSIM, allegato 16 OSIM	Cdo Istr
FIS FT	Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri	Art. 102–107 LSIM, art. 40 OSIM, allegato 19 OSIM	Cdo Op
FIS FA	Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree	Art. 108–113 LSIM, art. 41 OSIM, allegato 20 OSIM	Cdo Op

Sistema d'informazione		Disposizioni LSM/OSIM	Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati
IMESS	Sistema d'informazione per la condotta dei militari	Art. 114–119 LSM, art. 42 OSIM, allegato 21 OSIM	Cdo Op
AIS	Sistema d'informazione Mandati	Art. 48–52 OSIM, allegato 23 OSIM	Base d'aiuto alla condotta dell'esercito (BAC)
SD-PKI	Sistema d'informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure	Art. 53–57 OSIM, allegato 24 OSIM	BAC
MDS	Sistema militare di dosimetria	Art. 57a–57e OSIM, allegato 24a OSIM	Cdo Istr
–	Sistemi di geolocalizzazione	Art. 57f OSIM	BAC
–	Sistemi d'informazione per i simulatori	Art. 120–125 LSM, art. 58 OSIM, allegato 25 OSIM	Cdo Istr
LMS DDPS	Sistema d'informazione per la gestione della formazione («Learning Management System DDPS»)	Art. 126–131 LSM, art. 59 OSIM, allegato 26 OSIM	Cdo Istr
ISGMP	Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione	Art. 132–137 LSM, art. 60 OSIM, allegato 27 OSIM	Base logistica dell'esercito (BLEs)
MIFA	Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari	Art. 138–143 LSM, art. 61 OSIM, allegato 28 OSIM	BLEs
SPHAIR Expert	Sistema d'informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici	Art. 143a–143f LSM, art. 61a OSIM, allegato 28a OSIM	Cdo Op
ISFA	Sistema d'informazione Formazione alla condotta	Art. 62–66 OSIM, allegato 29 OSIM	Cdo Istr
ZUKO	Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso	Art. 162–167 LSM, art. 70 OSIM, allegato 33 OSIM	BAC
JORASYS	Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare	Art. 167a–167f LSM, art. 70 ^{bis} OSIM, allegato 33 ^{bis} OSIM	Cdo Op
e-Alarm	Sistema elettronico d'allarme	Art. 70a–70e OSIM, allegato 33a OSIM	Cdo Op
HARAM	Sistema elettronico d'annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management»	Art. 70f–70k OSIM, allegato 33b OSIM	Cdo Op

Sistema d'informazione	Disposizioni LSIM/OSIM	Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati
FABIS Sistema d'informazione e di condotta da Berna	Art. 70 <i>l</i> –70 <i>p</i> OSIM, allegato 33 <i>c</i> OSIM	Cdo Op
MIL PLATT-FORM Sistema d'informazione «Piattaforma militare»	Art. 70 <i>q</i> –70 <i>u</i> OSIM, allegato 33 <i>d</i> OSIM	Cdo Op
SISLOG Sistema d'informazione strategico della logistica	Art. 174–179 LSIM, art. 72 OSIM, allegato 35 OSIM	BLEs
PSN Sistema d'informazione per la gestione integrata delle risorse	Art. 179 <i>a</i> –179 <i>f</i> LSIM, art. 72 ^{bis} OSIM, allegato 35 ^{bis} OSIM	SM Es
AFS Sistema d'informazione Amministrazione della federazione e delle società	Art. 179 <i>g</i> –179 <i>l</i> LSIM, art. 72 ^{ter} OSIM, allegato 35 ^{ter} OSIM	Cdo Istr
CT-SPA Sistema d'informazione per la circolazione e il trasporto del Servizio preposto alle autovetture	Art. 72 <i>a</i> –72 <i>e</i> OSIM, allegato 35 <i>a</i> OSIM	BLEs
PSA Sistema d'informazione concernente il personale della Farmacia dell'esercito	Art. 72 <i>g</i> ^{septies} –72 <i>g</i> ^{undecies} OSIM, allegato 35 <i>c</i> ^{bis} OSIM	SM Es
ISHAM Sistema d'informazione Materiale storico dell'esercito	Art. 72 <i>i</i> –72 <i>iquinques</i> OSIM, allegato 35 <i>e</i> OSIM	SM Es

Allegato 1a
(art. 4)

Dati del PISA

Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato

(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Titolo «1.3 Dati relativi al reclutamento», n. 25a

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Titolo «1.4 Incorporazione, grado, funzione e istruzione», n. 53 e 56

53. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 29 marzo 2017¹⁰ sulle strutture dell'esercito
56. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell'arma per motivi medici (contrassegno «R»)

Titolo «1.6 Statuto secondo la legge militare», n. 73, 77 e 77a

73. Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4 e 18 LM o proscioglimento dall'esercito conformemente all'articolo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
77. Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare conformemente all'articolo 13 LM
- 77a. Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM

Titolo «1.7 Pene, pene accessorie e misure penali», n. 92b e 97

- 92b. Dati relativi a procedimenti penali secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera m LSIM
97. Sospensione della chiamata in virtù dell'articolo 34 o 38 dell'ordinanza del 22 novembre 2017¹¹ concernente l'obbligo di prestare servizio militare

¹⁰ RS 513.11

¹¹ RS 512.21

Inserire il n. 103a prima del titolo «1.9 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza»

103a. Relazione per i pagamenti

Inserire il titolo 1.10 (n. 107–110) dopo il n. 106 sotto il titolo 1.9

1.10 Contributi per la formazione

107. Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione)
108. Indicazioni relative all'esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso)
109. Decisione sulla domanda di contributo per la formazione
110. Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)

Titolo 2

2. Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

Titolo «2.1 Dati personali», n. 1–5, 7, 8, 12, 13

1. Numero d'assicurato AVS*
2. Cognome*
3. Nome*
4. Data di nascita (con l'indicazione dell'età attuale)*
5. Sesso*
7. Indirizzo di domicilio*
8. Comune di domicilio*
12. Lingua madre*
13. Datore di lavoro e indirizzo*

Titolo «2.3 Dati relativi al reclutamento», n. 24

24. Funzione di base*

Titolo «2.4 Incorporazione, grado e funzione», n. 28–34, 38, 39, 42, 43

28. Organizzazione di protezione civile/Cantone*

29. Unità/formazione*
30. Settore specialistico*
31. Grado*
32. Funzione(i)*
33. Livello di funzione*
34. Istruzione particolare nella protezione civile*
38. Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)*
39. Assunzione volontaria dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile*
42. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all'idoneità
43. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile*

Titolo «2.7 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)», n. 65, 66, 69, 70

65. Numero(i) di telefono*
66. Indirizzo(i) e-mail*
69. Relazione per i pagamenti*
70. Indirizzo postale*

Titolo «2.9 Varia», n. 80

80. Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile*

Inserire alla fine dell'allegato 1a

* dati, trattati conformemente all'articolo 4 capoverso 4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un'indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

Allegato 2
(art. 6)

Dati del MEDISA

1. Dati personali:
 - a. cognome;
 - b. nome;
 - c. indirizzo;
 - d. numero d'assicurato AVS.
2. Decisioni in merito all'idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese:
 - a. la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servizio militare senza restrizioni);
 - b. le restrizioni in materia di consegna dell'arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici.
3. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
 - a. malattie familiari;
 - b. situazione scolastica e professionale;
 - c. anamnesi della dipendenza;
 - d. malattie e infortuni;
 - e. valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
 - f. nominativo dell'attuale medico di famiglia.
4. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
 - a. dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]);
 - b. misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale);
 - c. capacità uditive e visive;
 - d. stato medico (esame: dell'apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell'addome; dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]);
 - e. ECG, misurazioni della pressione arteriosa;
 - f. esame del funzionamento polmonare;
 - g. dati psicologici e psichiatrici:
 - risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)
 - referto medico degli specialisti;
 - h. capacità fisiche (risultati sportivi).
5. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
 - a. esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);

- b. vaccinazioni.
6. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
7. Certificati e perizie di medici militari e civili:
 - a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs;
 - b. documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
8. Certificati e pareri di specialisti non medici:
 - a. fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.;
 - b. familiari, datori di lavoro, patrocinatori ecc.
9. Documenti ufficiali (selezione):
 - a. giudice istruttore, uditore (domande relative all'idoneità al momento del fatto);
 - b. rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma).
10. Corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:
 - a. in merito all'idoneità al servizio o all'idoneità a prestare servizio;
 - b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs.
11. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
 - a. domande di carattere medico dell'assicurazione militare;
 - b. tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
 - c. protezione civile.
12. Dati necessari per l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:
 - a. certificati di medici civili, forniti dall'organo d'esecuzione del servizio civile o dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito;
 - b. certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 8;
 - c. corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
 - d. referti di medici dell'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito concernenti l'entità della capacità lavorativa della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.
13. Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l'apprezzamento medico e psicologico:

-
- a. da risultati del controllo nel quadro dell'analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
 - b. da indicazioni relative a motivi d'impedimento concernenti la cessione dell'arma personale o dell'arma in prestito.
14. Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all'idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria.
 15. Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario).
 16. Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l'accertamento psicologico dell'idoneità a prestare servizio militare.

Allegato 3
(art. 8)

Dati dell'ITR

Dati personali:

1. Cognome
2. Nome
3. Numero d'assicurato AVS
4. Data di nascita
5. Lingua madre
6. Indirizzo
7. Professione
8. Luogo d'origine
9. Indicazioni per i casi d'emergenza

Dati specifici al reclutamento:

10. Dati organizzativi quali:
 - a. cicli di reclutamento e cicli d'esercizio;
 - b. caratteristiche per il raggruppamento automatico;
 - c. numeri di gruppo e numeri progressivi.
11. Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d'addestramento, centro di competenza).
12. Zona di reclutamento e circondario di reclutamento.
13. Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell'entrata in servizio.
14. Durata del reclutamento/dell'accertamento.
15. Stato del partecipante in relazione con un ciclo d'esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d'entrata [VSE]).
16. Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all'attribuzione nonché codici del controllo dell'obbligo di prestare servizio.
17. Dati necessari per l'attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali.
18. Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all'attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni.

Dati rilevati mediante esami, test e questionari:

19. Stato di salute:
 - a. anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale]);
 - b. elettrocardiogramma;
 - c. funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie;
 - d. udito;
 - e. vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari;
 - f. test d'intelligenza;
 - g. test di comprensione di testi;
 - h. questionario per l'individuazione di malattie psichiche nonché attuali pressioni e risorse psichiche;
 - i. esami di laboratorio facoltativi (quadro ematologico e vaccinazioni).
20. Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione.
21. Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all'azione.
22. Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare.
23. Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo.
24. Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione:
 - a. marciare, portare o sollevare pesi;
 - b. disturbi ai ginocchi/ai piedi;
 - c. problemi alle vie respiratorie;
 - d. problemi alla pelle/allergie;
 - e. claustrofobia.
25. Idoneità medica.
26. Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 19–23 del presente allegato.
27. Risultati dell'esame d'idoneità per conducenti (test A e B).
28. Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali:
 - a. motivazione alla condotta;

- b. capacità cognitive;
 - c. competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione;
 - d. competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo;
 - e. caratteristiche supplementari: integrità, instabilità;
 - f. valutazione dell'esercizio di presentazione
29. Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all'esercizio di determinate funzioni militari (comprese le indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»).
30. Abitudini sportive quotidiane.
31. Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace).
32. Rischio potenziale di abuso dell'arma personale (compreso il risultato e lo stato dell'analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell'attribuzione).
33. Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»):
- a. formazione professionale e scolastica;
 - b. formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio);
 - c. conoscenze linguistiche;
 - d. portatore di occhiali o lenti a contatto;
 - e. mancino, occhio di mira sinistro;
 - f. licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente;
 - g. desideri personali per quanto concerne l'attribuzione;
 - h. desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato;
 - i. data desiderata per l'inizio della scuola reclute.

Dati relativi all'attribuzione:

34. Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti:
- a. l'Arma, la funzione, la scuola e la data dell'inizio della scuola in occasione della prima attribuzione;
 - b. ove opportuno, l'Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione;
 - c. i previsti impieghi speciali del militare.

35. Dati relativi all'attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti:
- a. la funzione;
 - b. la durata, il luogo e la data della manifestazione.

Allegato 5a
(art. 10a)

Dati del FAI-PIS

Titolo

Dati del MEDIS FA

Allegato 7
(art. 12)

Dati dell'ISB

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzi (privato, militare)
4. Indirizzo e-mail
5. Numero di telefono
6. Data di nascita
7. Numero d'assicurato AVS
8. Incorporazione
9. Grado
10. Funzione
11. Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all'assolvimento della scuola per quadri
12. Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare (codice «E»)
13. Conoscenze linguistiche
14. Sesso
15. Formazione professionale
16. Attività professionale esercitata
17. Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio
18. Datore di lavoro attuale e precedente
19. Indicazioni sullo stato civile
20. Partner/coniuge (cognome, nome)
21. Figli (cognome, nome, data di nascita)
22. Indicazioni sull'eventuale condivisione di un appartamento
23. Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile)
24. Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale)
25. Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi
26. Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell'esercito (esigenze della persona interessata)
27. Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa)

-
28. Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto)
 29. Consulente competente del servizio sociale dell'esercito
 30. Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell'esercito
 31. Luogo/data del rilevamento
 32. Assistenza prestata dal servizio sociale dell'esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.)
 33. Decisione in merito all'assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente)
 34. Indicazioni sul conto
 35. Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione)
 36. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 8
(art. 13)

Dati dell'IPV

N. 8

8. Dati concernenti le conoscenze linguistiche

Allegato 9
(art. 14)

Dati del PERAUS

N. 16–24

16. Cognome
17. Nome
18. Data di nascita
19. Luogo d'origine
20. Cittadinanza
21. Stato civile
22. Numero d'assicurato AVS
23. Indirizzo di domicilio
24. Indirizzi per i casi d'emergenza

Allegato 10
(art. 16)

Dati dell'OpenRID

1. Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d'origine, possibilità di contatto private)
2. Indirizzo per i casi d'emergenza/persona da contattare in caso d'emergenza
3. Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.)
4. Numero d'assicurato AVS/numero d'assicurazione sociale all'estero
5. Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d'identità, passaporto)
6. Indicazioni sul rimborso delle spese
7. Evento
8. Organo estero
9. NATO Security Clearance
10. Obiettivo e scopo dell'evento all'estero
11. Motivo, valore aggiunto
12. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
13. Costi
14. Mezzi di viaggio
15. Vestiario (uniforme, abiti civili)
16. Resoconto di viaggio

Allegato 16
(art. 37)

Dati del MIL Office

Titolo

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

N. 1, 9, 11 e 12

1. Dati personali (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d'emergenza, dati di contatto ecc.)
9. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
11. Dati concernenti le assenze e le convocazioni
12. Dati sull'amministrazione e l'attribuzione di materiale dell'esercito a livello d'unità

Allegato 17
(art. 38 cpv. 1)

Dati dell'ISKE

Titolo

Dati dell'ISKM

N. 25–27

- 25. Lingua madre*
- 26. Lingua di corrispondenza*
- 27. Conoscenze linguistiche*

Allegato 19
(art. 40)

Dati del FIS FT

N. 14

14. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

Allegato 24a
(art. 57b)

Dati del Sistema militare di dosimetria

Titolo

Dati del MDS

Allegato 26
(art. 59)

Dati del LMS DDPS

1. Numero d'assicurato AVS
2. Numero personale*
3. Cognome*
4. Nome*
5. Domicilio (numero postale d'avviamento)*
6. Data di nascita*
7. Indirizzo e-mail*
8. Numero telefonico del cellulare
9. Lingua madre
10. Lingua di corrispondenza*
11. Unità organizzativa*
12. Superiore gerarchico
13. Funzione*, profilo del posto*
14. Classe di stipendio, livello gerarchico/gruppo d'impiego
15. Sesso*
16. Incorporazione
17. Servizio presso
18. Grado
19. Specializzazioni rilevanti per la formazione
20. Successo d'apprendimento nei test («adempito/non adempito»)
21. Ritmo d'apprendimento (unità d'apprendimento assolute, in termini percentuali)
22. Capacità acquisite nel quadro di formazioni
23. Identificativi personali locali*
24. Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS

* Dati che possono essere acquisiti a partire dall'archivio centralizzato delle identità.

Allegato 28a
(art. 61a)

Dati del sistema SPHAIR Expert

1. Generalità, indirizzo e stato civile
2. Indirizzo e-mail
3. Curriculum vitae e indicazioni concernenti l'esperienza di lancio e di volo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Nazionalità, data e luogo di nascita
6. Conoscenze linguistiche
7. Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell'esercito
8. Risultati dei test con commenti
9. Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)
10. Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d'esclusione per piloti o esploratori paracadutisti
11. Indicazioni concernenti la taglia del vestiario
12. Numeri telefonici (privato/cellulare)

Allegato 29
(art. 63)

Dati dell'ISFA

N. 15–18

15. Lingua d'esame
16. Indicazioni concernenti l'esame (data, ora, luogo, esperti)
17. Prestazioni proprie (data della consegna, formalmente adempiuto/formalmente non adempiuto)
18. Risultati dell'esame per ogni modulo (fornito/non fornito/candidato assente)

N. 19–21

Abrogati

Allegato 30
(art. 67 e 68)

Dati del sistema SIBAD

Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato

(art. 67)

N. 17

17. Risultato del controllo (compresi il livello del controllo, la data del rilascio e la data di scadenza)

Allegato 31
(art. 68)

Dati dell'ISKO

Dati personali (acquisiti a partire dal sistema SIBAD)

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Nazionalità
6. Luogo d'origine
7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8. Stato civile
9. Luogo di nascita
10. Data di nascita
11. Data della naturalizzazione
12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13. Cognome e nome del coniuge o del partner
14. Funzione
15. Mandante e indirizzo del mandante
16. Progetto

Dati concernenti l'azienda

Azienda

17. Numero di dossier
18. Denominazione
19. Indirizzo
20. Numero telefonico
21. Fax
22. Indirizzo e-mail
23. Indirizzo Internet

Incaricato della tutela del segreto

24. Appellativo/titolo
25. Cognome
26. Nome

27. Sesso
28. Indirizzo e-mail

Dati concernenti i controlli

29. Data dell'accertamento preliminare
30. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)
31. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
32. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
33. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
34. Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico)

Atti

35. Numero di esemplare
36. Mittente
37. Data dell'atto
38. Data di spedizione
39. Data del controllo
40. Data di restituzione
41. Denominazione

Mandati

42. Denominazione (mandato principale)
43. Mandante
44. Denominazione (mandati)
45. Classificazione
46. Data di notifica
47. Data d'inizio della validità
48. Data di scadenza della validità
49. Denominazione abbreviata (ramo)
50. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)

Allegato 33
(art. 70)

Dati del sistema ZUKO

Inserire i n. 14a e 14b prima del titolo «Dati personali di base ZUKO»

14a. Firma

14b. Lingua

N. 22a

22a. Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione)

Allegato 33^{bis}
(art. 70^{bis})

Dati del sistema JORASYS

Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi

1. Cognome, nome
2. Numero d'assicurato AVS
3. Data e luogo di nascita
4. Luogo d'origine
5. Nazionalità e statuto di dimora
6. Stato civile
7. Professione, funzione e datore di lavoro
8. Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale
9. Tipo di documento d'identità e numero
10. Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti)
11. Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo

Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare

12. Incorporazione, grado e funzione
13. Servizi prestati nell'esercito
14. Numero dell'arma e tipo di arma dell'esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo
15. Sequestro o confisca della licenza di condurre
16. Analisi dell'alito e del sangue e relativi risultati
17. Situazione reddituale e patrimoniale
18. Elenco degli oggetti sequestrati

Allegato 33a
(art. 70b)

Dati del Sistema elettronico d'allarme

Titolo

Dati dell'e-Alarm

Allegato 33c
(art. 70m)

Dati del sistema FABIS

1. Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d'assicurato AVS della persona autorizzata ad accedere
2. Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza non vincolata e senza riserve rilasciata, conformemente all'articolo 22 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 4 marzo 2011¹² sui controlli di sicurezza relativi alle persone, alla persona autorizzata ad accedere in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone
3. Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell'accesso al sistema FABIS
4. Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema FABIS
5. Ora e luogo dell'avvenuto o tentato accesso della persona al sistema FABIS e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6. Dati e autorizzazioni d'accesso

¹² RS 120.4

Allegato 33d
(art. 70r)

Dati del sistema MIL PLATTFORM

1. Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero d'assicurato AVS della persona autorizzata ad accedere
2. Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza non vincolata e senza riserve rilasciata, conformemente all'articolo 22 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 4 marzo 2011¹³ sui controlli di sicurezza relativi alle persone, alla persona autorizzata ad accedere in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone
3. Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell'accesso al sistema MIL PLATTFORM
4. Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM
5. Ora e luogo dell'avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log)
6. Dati e autorizzazioni d'accesso

Allegato 34
(art. 71)

Dati del sistema SCHAWÉ

Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato AVS
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Numero di telefono
8. Indirizzo e-mail
9. Lingua di corrispondenza
10. Luogo di lavoro
11. Esecuzioni
12. Professione
13. Reddito
14. Salute
15. Situazione finanziaria
16. Patrimonio
17. Capitale
18. Assicurazioni
19. Dati sanitari

Dati concernenti i danni

20. Indicazioni concernenti i danni
21. Indicazioni concernenti l'ammontare dei danni
22. Accertamenti di periti

Allegato 35bis
(art. 72^{bis} cpv. 1)

Dati del sistema PSN

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un'arma in prestito

1 Dati personali

- 1.1 Cognome, nome
- 1.2 Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d'avviamento

2 Dati di base

- 2.1 Numero d'assicurato AVS
- 2.2 Data di nascita
- 2.3 Sesso
- 2.4 Lingua madre
- 2.5 Professione
- 2.6 Numeri telefonici, professionale e privato
- 2.7 Numeri di fax, professionale e privato
- 2.8 Indirizzi e-mail

3 Amministrazione

- 3.1 Numero personale
- 3.2 Valido da/fino a
- 3.3 Modificato da/il
- 3.4 Motivo e data della convocazione
- 3.5 Convocato da
- 3.6 Osservazione interna
- 3.7 Diritto alla cessione in proprietà dell'arma
- 3.8 Tipo di arma e numero
- 3.9 Data del disbrigo
- 3.10 Richiamo
- 3.11 Cessione alla BLEs
- 3.12 Cessione alla Sicurezza militare
- 3.13 Cessione alla regione della Sicurezza militare
- 3.14 Cessione all'Ufficio dell'uditore in capo

- 3.15 Cessione al comando di circondario
- 3.16 Restituzione alla Base logistica dell'esercito
- 3.17 Restituzione al centro logistico dell'esercito

4 Deposito dell'equipaggiamento

- 4.1 Valido da/fino a
- 4.2 Modificato da/il
- 4.3 Tipo di deposito, motivo e luogo
- 4.4 Numero di deposito
- 4.5 Assoggettamento alle spese di deposito
- 4.6 Spese di deposito fino al
- 4.7 Numero della fattura

5 Corrispondenza concernente l'equipaggiamento personale

- 5.1 Valido da/fino a
- 5.2 Modificato da/il
- 5.3 Documenti (tipo, versione, documenti parziali)

6 Impiego all'estero

- 6.1 Valido da/fino a
- 6.2 Modificato da/il
- 6.3 Tipo d'impiego
- 6.4 Fine dell'impiego

7 Arma ceduta in proprietà

- 7.1 Valido da/fino a
- 7.2 Modificato da/il
- 7.3 Materiale
- 7.4 Numero dell'arma

Dati su persone soggette all'obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare

8 Amministrazione

- 8.1 Libretto di servizio ricevuto da
- 8.2 Libretto di servizio consegnato a

9 Statuto secondo la legge militare

- 9.1 Idoneità con data

10 Catalogo delle osservazioni di servizio

- 10.1 Codice osservazioni di servizio
- 10.2 Data e statuto di validità

11 Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all'arma

- 11.1 Annotazione di servizio codificata in merito all'arma con data e scadenza
- 11.2 Contrassegno R: inidoneità medica
- 11.3 Codice 91: ritiro cautelare dell'arma personale o dell'arma in prestito
- 11.4 Codice 90: ritiro definitivo dell'arma personale o dell'arma in prestito
- 11.5 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3^{bis} e 28 capoverso 2^{bis} LSIM: motivi d'impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell'arma personale
- 11.6 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3^{bis} e 28 capoverso 2^{bis} LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell'arma personale
- 11.7 Comunicazioni dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32c capoverso 4 LArm

12 Senz'arma

- 12.1 Valido da/fino a
- 12.2 Modificato da/il
- 12.3 Senz'arma

13 Munizione da tasca

- 13.1 Valido da/fino a
- 13.2 Modificato da/il
- 13.3 Munizione da tasca

14 Altri dati

- 14.1 Portatore di occhiali
- 14.2 Categoria della licenza di condurre

Dati su militari, ex militari e personale militare**15 Dati di base**

- 15.1 Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)
- 15.2 Numero dell'unità con l'attuale/l'ultima incorporazione

- 15.3 Funzione e grado con complemento di grado
- 15.4 Giorni di servizio ancora da prestare
- 15.5 Istruzione speciale
- 15.6 Distinzioni (al massimo 10)
- 15.7 Arma
- 15.8 Giorni di servizio computabili

16 Avviso di servizio

- 16.1 Unità/scuola/corso
- 16.2 Genere del servizio
- 16.3 Unità diversa da quella d'incorporazione
- 16.4 Controllo dell'obbligo di prestare servizio
- 16.5 Data del licenziamento

Dati sul personale militare

17 Personale militare

- 17.1 Valido da/fino a
- 17.2 Modificato da/il
- 17.3 Istruzione supplementare del personale militare
- 17.4 Buono per il personale militare

Dati dei collaboratori

18 Reclutamento del personale

- 18.1 Dossier di candidatura
- 18.2 Documenti d'assunzione
- 18.3 Sicurezza

19 Gestione del personale

- 19.1 Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
- 19.2 Descrizioni del posto
- 19.3 Certificati
- 19.4 Tempo di lavoro
- 19.5 Impiego del personale
- 19.6 Affari disciplinari
- 19.7 Autorizzazioni

19.8 Cariche pubbliche e attività accessorie

20 Retribuzione del personale

20.1 Stipendio/indennità

20.2 Spese

20.3 Premi

20.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni

20.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia

21 Assicurazioni sociali

21.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione

21.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni

21.3 Assegni familiari

21.4 Cassa pensioni della Confederazione

21.5 Assicurazione militare

22 Salute

22.1 Attestato d'idoneità all'entrata

22.2 Valutazione dell'idoneità medica

22.3 Certificati medici

22.4 Autorizzazione per medici e assicurazioni

22.5 Richieste/pareri del Servizio medico

22.6 Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio

23 Assicurazioni in generale

23.1 Documentazione su casi di responsabilità civile

23.2 Danni agli effetti personali

24 Sviluppo del personale

24.1 Formazione e perfezionamento

24.2 Misure di sviluppo

24.3 Qualificazioni

24.4 Competenze comportamentali e competenze specialistiche

24.5 Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità

24.6 Sviluppo dei quadri

24.7 Formazione professionale di base

25 Uscita/trasferimento

25.1 Disdetta da parte del datore di lavoro

25.2 Disdetta da parte del collaboratore

25.3 Pensionamento

25.4 Decesso

25.5 Formalità d'uscita/colloquio d'uscita

25.6 Formalità di trasferimento

26 Personale militare

26.1 Incorporazione/grado/equipaggiamento

26.2 Risultati di esami e di test militari

26.3 Promozioni/servizi comandati

26.4 Prepensionamento

26.5 Militare a contratto temporaneo

27 Dati aziendali

27.1 Organizzazione dell'Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico

27.2 Attribuzione organizzativa

27.3 Gestione del tempo e delle prestazioni

27.4 Oggetti in prestito

27.5 Altri dati aziendali rilevanti

Allegato 35^{ter}
(art. 72^{ter})

Dati dell'AFS

1. Cognome, nome
2. Sesso
3. Numero d'assicurato AVS
4. Data di nascita
5. Indirizzo
6. Professione
7. Lingua madre
8. Comune d'origine
9. Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp)
10. Incorporazione
11. Numero del fucile d'assalto o della pistola
12. Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera)
13. Annotazione di servizio codificata per l'inidoneità medica o l'inabilità al tiro (contrassegno «R»)
14. Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)

Allegato 35f
(art. 72^{ter})

Dati del PSB

I seguenti dati del SIGDP conformemente all'allegato 3 dell'ordinanza del 22 novembre 2017¹⁴ sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP:

- Misure in materia di personale
- Attribuzione organizzativa
- Dati personali
- Stato del conteggio
- Indirizzi
- Relazioni bancarie
- Privilegi concernenti i viaggi
- Famiglia/parenti
- Dati interni all'azienda
- Funzioni aziendali
- Indicazione della data
- Servizio militare/civile
- Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti
- Oggetto
- Collegamento
- Descrizione verbale
- Vacante
- Gruppo/cerchia di collaboratori

¹⁴ RS 172.220.111.4